



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



L'ordinamento della professione di dottore commercialista e degli esperti contabili

**L'ALBO UNICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
(D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139)**

Evento Itinerante di Formazione Professionale Continua per Dottori Commercialisti



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Le fonti normative

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



LEGGE 24 FEBBRAIO 2005, N. 34 (legge delega)

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili



D. LGS. 28 GIUGNO 2005, N. 139

Costituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili a norma
dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34



Le altre “tappe” dell’unificazione



2006	Registro dei revisori	Il d.lgs. 28/06, anch'esso emanato in attuazione della legge 34/05, attribuisce al nuovo Ordine competenze sul registro dei revisori contabili
2007	Previdenza	Entro due anni dall'entrata in vigore della legge delega avrebbero dovuto essere emanati i decreti contenenti misure volte a sostenere l'unificazione delle Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri
2007	Vertici	Gli attuali organi direttivi dei Consigli nazionali e locali restano in carica fino al 31 dicembre 2007. I consigli locali in scadenza nell'arco di questo biennio avrebbero potuto indire le elezioni, ma i nuovi eletti sarebbero comunque scaduti il 31 dicembre 2007. Il 31 maggio 2007 sono state indette le elezioni dei consigli territoriali; il 30 novembre 2007 si terranno quelle del consiglio nazionale.
2008	Istituzione dell'Albo unico	I nuovi consigli locali provvedono, entro e non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico
2017	Periodo transitorio	Il periodo transitorio, che per nove anni dalla data di scioglimento degli attuali organi direttivi garantirà le presidenze ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri, terminerà il 1° gennaio 2017



L'oggetto della professione (art. 1, D. Lgs. n. 139/2005)



Art. 1, decreto delegato (Oggetto della professione – sez. A)

comma 3

La norma elenca una serie di attività per l'espletamento delle quali è riconosciuta **competenza tecnica** ai **soli** iscritti nella **sezione A** – commercialisti dell'Albo

Con riferimento alla distinzione tra competenza **specifica** e competenza **tecnica**, la relazione al decreto spiega che la prima parte della disposizione è descrittiva delle rispettive competenze professionali, mentre la seconda elenca le attività alle quali è ricollegata una competenza specifica degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo unico

Il legislatore delegato ha inteso effettuare, in tal modo, un'elencazione analitica delle competenze "tecniche" nell'ambito del più vasto insieme delle competenze denominate "specifiche"

comma 4

La norma elenca una serie di attività per l'espletamento delle quali è riconosciuta competenza tecnica agli iscritti nella sezione B – esperti contabili dell'Albo



Art. 1, d.lgs. 139/2005 (Oggetto della professione)

comma 1

Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è riconosciuta **competenza specifica** in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative

comma 2

In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

- a) amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni
- b) perizie e consulenze tecniche
- c) Ispezioni e revisioni amministrative
- d) verifica e altre indagini sull'attendibilità di bilanci, conti, scritture e ogni altro documento contabile delle imprese **ed enti pubblici e privati**
- e) regolamenti e liquidazioni di avarie
- f) funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, **enti non commerciali ed enti pubblici**



Art. 3, comma 1, lett. c) e d) legge delega

La norma citata disponeva che il decreto di unificazione definisse:

lett. c)

L'istituzione di due sezioni dell'albo (sezione A – commercialisti; sezione B – esperti contabili)

lett. d)

L'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d.p.r. n. 1067/1953 e del d.p.r. n. 1068/1953, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. La delega consentiva l'**attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici**, purché presentassero profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti in altri albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione



Le funzioni della sezione A nel dettaglio



REVISIONE CONTABILE PER L'ACCESSO A FONDI PUBBLICI

a) La revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche

STIME AZIENDALI

b) Le valutazioni di azienda



DIFESA TRIBUTARIA

c) L'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

CURATELE FALLIMENTARI

d) L'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali



Le funzioni della sezione A nel dettaglio



SINDACO E AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

e) Le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

f) Le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile

REDAZIONE DI DOCUMENTI PUBBLICI PER LE SOCIETÀ QUOTATE

g) La predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio di investimento



VALUTAZIONE PERSONALITÀ GIURIDICA ENTI "NO-PROFIT"

h) La valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo

VENDITE GIUDIZIARIE

i) Il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35



Le funzioni della sezione A nel dettaglio



CONSULENZA AGLI ENTI

l) L'attività di consulenza nella programmazione economica degli enti locali

ASSEVERAZIONE BUSINESS-PAN

m) L'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso ai finanziamenti pubblici

VERIFICHE UTILIZZO FONDI PUBBLICI

n) Il monitoraggio e il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese

INFORMATIVA AMBIENTALE E SOCIALE

o) La redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati

CERTIFICAZIONE INVESTIMENTI AMBIENTALI

p) La certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti

TUTTE LE FUNZIONI DEGLI ESPERTI CONTABILI

q) Le attività previste per gli iscritti alla sezione B esperti contabili dell'Albo





Le funzioni della sezione B nel dettaglio



TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

a) Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali

FUNZIONI DI CUI AL D. LGS. 241/1997 E DM 164/1999

c) Rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali

ADEMPIMENTI TRIBUTARI

b) Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari



Le funzioni della sezione B nel dettaglio




SINDACO E REVISORE

d) La funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al d. lgs. n. 88/1992, il controllo contabile ex art. 2409-bis c.c.

e) La revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al d. lgs. n. 88/1992, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati

DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI

f) Il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge n. 59/1997, e del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. n. 445/2000, e loro successive modificazioni





Le funzioni della sezione B nel dettaglio



MODELLO 730

Assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'art. 34, comma 4 del decreto legislativo 9/07/1997 n. 241



Competenza attribuita mediante inserimento della relativa previsione nell'art. 1, comma 4, d.lgs. 139/2005, in sede di conversione in legge, con modifiche, del DL 30 settembre 2005, n. 203 (Disposizioni di contrasto all'evasione fiscale e misure urgenti in materia tributaria e finanziaria)



Alcuni dubbi



Le competenze descritte dalla norma danno luogo ad attività riservate a favore dei commercialisti e degli esperti contabili?



Cosa succede se altri professionisti esercitano le funzioni previste per gli iscritti nella sezione A o nella sezione B dell'Albo?

Cosa succede se un professionista iscritto nella sezione B esercita una delle funzioni previste per gli iscritti nella sezione A?



Attenzione

Prima di dare una risposta, è necessario ricordare che l'art.1, comma 5, d.lgs. 139/2005 specifica che:

- l'elencazione di cui all'art. 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a essi attribuiti dalla legge o da regolamenti;
- sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.



In altre parole, la norma citata ripropone la distinzione tra

□ attività riservate ex lege, che continueranno a dare luogo a riserve a favore degli iscritti in albi professionali

(ad esempio, ai fini dell'assunzione dell'incarico di sindaco l'art. 2397, comma 2, c.c richiama espressamente l'obbligo di iscrizione in uno dei seguenti albi professionali: dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, consulenti del lavoro)

□ altre funzioni che, come confermato dal predetto comma 5, non possono considerarsi oggetto né di esclusiva né di riserva a favore dei professionisti economico-giuridico-contabili

(ad esempio, il conferimento di un incarico avente ad oggetto la valutazione di un'azienda ad un professionista iscritto nella sezione B dell'Albo non potrà dar luogo ad alcuna contestazione da parte degli iscritti nella sezione A



CASSAZIONE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) è necessario che una norma riservi espressamente agli iscritti a determinati albi specifiche attività professionali, in deroga al principio di libertà delle attività lavorative, anche intellettuali, sancito nell'art. 4 Cost. Il fatto che alcune attività siano indicate come proprie dei dottori commercialisti dall'art. 1 DPR n. 1067/1953 non è sufficiente per costituire una competenza esclusiva a loro favore (sentenza n. 4276/1996).

(Da tale orientamento consolidato si discosta la sentenza n. 49/2003)

CONSIGLIO DI STATO

L'attività intellettuale in materia di tributi non può che essere riservata agli iscritti negli albi professionali (sentenza n. 3789/2000)

CORTE COSTITUZIONALE

È liberamente esercitabile l'attività di consulenza aziendale, ma non la certificazione tributaria (sentenza n. 418/1996)



La tutela dei titoli professionali – Le incompatibilità (art. 3, 4 e 39 D. Lgs. n. 139/2005)



Art. 3, DPR n. 1067/1953 (Ordinamento professionale)

comma 1

L'esercizio della professione di dottore commercialista è incompatibile con:

- l'esercizio della professione di notaio
- l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui
- la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio, di ricevitore del lotto, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali

comma 2

L'iscrizione nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione



Art. 4, D. Lgs n. 139/2005

comma 1

L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

- della professione di notaio
- della professione di giornalista professionista
- dell'attività d'impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediazione nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti
- dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi
- dell'attività di promotore finanziario

comma 2

L'iscrizione nell'albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione



Art. 4, D. Lgs n. 139/2005

comma 2

L'incompatibilità è esclusa in presenza di attività imprenditoriali:

- svolte per proprio conto, dirette alla gestione patrimoniale
- attività di mero godimento o conservative
- società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione

ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico

comma 4

L'incompatibilità è valutata con riferimento alle nuove disposizioni anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del d. lgs. 139/2005



Le novità in sintesi



È AMMISSIBILE CHE IL DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE SVOLGA LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

**GESTIONE
PATRIMONIALE**



**Attività per conto proprio
diretta alla gestione
patrimoniale ed attività di
mero godimento o
conservative**

**GESTIONE SOCIETÀ DI
SERVIZI**



**Socio o amministratore in
società utilizzate per fini
strumentali alla
professione**

AMMINISTRATORE



**Amministratore, se la
carica gli è stata conferita
sulla base di uno specifico
incarico professionale e
nell'interesse del
rappresentato**



NON È AMMISSIBILE CHE IL DOTTORE COMMERCIALISTA ED
ESPERTO CONTABILE SVOLGA LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

IMPRENDITORE



**Attività d'impresa in
nome proprio o altrui;
attività di produzione,
per proprio conto, di
beni o servizi**

**PROMOTORE
FINANZIARIO**



**Il divieto è totale e
prescinde dalle
modalità di
svolgimento
dell'attività
(dipendente, agente,
mandatario)**



Gli Ordini Territoriali



VIGILANZA

- a) *osservanza della legge professionale "latu sensu"*
- b) *tutela dei titoli*
- c) *legale esercizio dell'attività professionale*
- d) *decoro ed indipendenza dell'Ordine*
- c) *assolvimento obbligo di aggiornamento*

DISCIPLINA

- a) *delibera i provvedimenti*
- b) *dirime i contrasti fra iscritti e fra iscritti e clienti*
- c) *tara parcelle a richiesta degli iscritti o della P.A.*

ORGANIZZAZIONE

- a) *cura ed aggiorna l'Albo*
- b) *cura ed aggiorna il registro tirocinio*
- c) *organizza gli uffici*
- d) *convoca l'assemblea*
- e) *rilascia le certificazioni*

- f) *promuove, organizza e regola la formazione continua e obbligatoria degli iscritti*



Il Consiglio Nazionale



CARATTERISTICHE

- 21 membri di cui 11 sezione A
- Voto per lista con rappresentanti di 18 regioni (max 2 per regione)
- Solo presidenti o ex presidenti di Ordine o ex consiglieri nazionali
- Elezioni contestuali in tutti gli ordini
- Comitato esecutivo con Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e 3 consiglieri



ATTRIBUZIONI

- Rappresenta a livello nazionale gli iscritti con le Istituzioni
- Rilascia pareri su progetti di legge che interessano la professione
- Formula regolamenti [elettorale (da approvarsi dal Ministero della Giustizia), su tirocinio, attestazioni della qualificazione professionale ecc]
- Valuta e approva i programmi di FCPO
- Propone al Ministero le tariffe professionali (ogni 4 anni)



L'accesso alla professione (tirocinio – esame di Stato)



Requisiti per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo



Per l'iscrizione nella **sezione A – dottori commercialisti** dell'Albo é necessario (art. 36, comma 3):

- il possesso di una laurea specialistica
- Il superamento dell'esame di Stato secondo le norme vigenti all'epoca in cui lo stesso è stato sostenuto

In particolare, consentono l'accesso alla sezione A la laurea conseguita nella classe delle lauree specialistiche (magistrali) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrali) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero le lauree rilasciate dalla facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127



Requisiti per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo



Per l'iscrizione nella **sezione B – esperti contabili** dell'Albo é necessario (art. 36, comma 4):

- il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17), ovvero nella classe delle lauree in scienze economiche (28)

- il superamento dell'esame di Stato secondo le norme vigenti all'epoca in cui lo stesso è stato sostenuto



Il tirocinio professionale



Come per il passato, il tirocinio ha durata **triennale**.

Il “nuovo” registro del tirocinio, istituito presso ciascun Ordine locale, è diviso in due sezioni, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo:

- tirocinanti commercialisti** – destinata ad accogliere i laureati specialistici
- tirocinanti esperti contabili** – destinata ad accogliere i laureati triennali

Il tirocinio deve essere svolto per un periodo di tempo ininterrotto presso un professionista iscritto nell'albo da almeno cinque anni (art. 42, comma 1)

Il tirocinio avviene sotto la vigilanza del professionista, che dovrà verificare l'apprendimento delle tecniche professionali e l'acquisizione di esperienze applicative da parte del tirocinante (art. 44, comma 1)



Modalità di svolgimento del tirocinio



Con regolamento del ministro dell'istruzione, sentito il Consiglio nazionale, **saranno definite** (art. 42):

- 1) le modalità di svolgimento del tirocinio;
- 2) le forme di vigilanza degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento del tirocinio;
- 3) le sanzioni disciplinari;
- 4) il numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista;
- 5) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato Ue, con il limite massimo di un semestre, unico e ininterrotto, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate a quella di dottore commercialista ed esperto contabile;
- 6) le condizioni in base alle quali i soggetti che hanno svolto il tirocinio per l'accesso alla sezione B dell'Albo possono essere esonerati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla sezione A, fermo restando che a tal fine il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio presso un professionista iscritto nella stessa sezione.



Integrazione del tirocinio negli studi professionali



Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea specialistica, ovvero ad una sua parte.

A tal fine dovranno essere attivati appositi accordi tra le Università e gli Ordini territoriali, nell'ambito di una convenzione quadro tra il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale (art. 43).





Il ruolo e la funzione del “dominus”



Il *dominus* vigila sull'attività del tirocinante al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali e all'acquisizione di esperienze applicative

Fatta salva l'azione generale di arricchimento, non si applicano le norme del rapporto di lavoro dipendente degli studi professionali

Il Consiglio dell'ordine verifica l'effettivo svolgimento anche tramite resoconti e colloqui con i tirocinanti secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 42



L'esame di abilitazione



L'art. 45 fissa la regola generale in virtù della quale:

- coloro i quali hanno compiuto il tirocinio per l'accesso alla sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo
- coloro i quali hanno compiuto il tirocinio per l'accesso alla sezione B non possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo

L'esame prevede il sostenimento di tre prove scritte e una prova orale, i cui contenuti sono differenziati a seconda che il candidato abbia svolto il tirocinio per l'accesso alla sezione A o alla sezione B dell'Albo. In ogni caso le prime due prove scritte hanno un contenuto teorico, mentre la terza ha una connotazione operativa (art. 46)

Attenzione

L'art. 46, comma 3, prevede l'esonero dalla prima prova scritta per: coloro che provengono dalla sezione B dell'Albo
coloro i quali sceglieranno di integrare il tirocinio negli studi universitari, nei modi previsti dal citato art. 43



LE PROVE D'ESAME (art. 47)

SEZIONE A – Dottori commercialisti	SEZIONE B – Esperti contabili
<p>Prove scritte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale 2) Diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile 3) Prova a contenuto pratico, consistente in un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero nella redazione di atti relativi al contenzioso tributario <p>Prova orale Verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale</p>	<p>Prove scritte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci 2) Diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione e informatica, economia politica e aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica 3) Prova a contenuto pratico, consistente in un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta <p>Prova orale Verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché ad aspetti di legislazione e deontologia professionale</p>



Appare evidente la diversa connotazione delle due prove:

- ai dottori commercialisti è richiesta una più profonda conoscenza delle materie giuridiche, anche in virtù delle competenze tecniche ad essi attribuite (ad esempio del diritto processuale civile, materia indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di tutela del contribuente nel contenzioso tributario)
- agli esperti contabili si richiede una conoscenza più ristretta e di carattere maggiormente operativo

Di fondamentale importanza appare, in entrambi i casi, l'inserimento della legislazione (ordinamento) e della deontologia professionale tra le materie oggetto della prova orale





Il procedimento disciplinare



Azione e Procedimento Disciplinare



Azione finalizzata ad accertare la sussistenza di responsabilità per azioni o omissioni che integrino violazioni di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico o comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione

La responsabilità sussiste se:

- inosservanza di doveri professionali e intenzionalità della condotta anche se omissiva;
- imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline



Azione e Procedimento Disciplinare

Il procedimento ha inizio:

- d'ufficio;
 - su richiesta del Pubblico Ministero;
 - a richiesta degli interessati
-
- per fatti inerenti l'attività professionale;
 - per fatti non riguardanti l'attività professionale quando si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria



Azione e Procedimento Disciplinare

Il procedimento deve salvaguardare :

- il principio del contraddittorio;
- il diritto alla difesa;
- imparzialità
- buon andamento dell'azione amministrativa

L'Autorità Giudiziaria deve dare comunicazione all'Ordine dell'azione penale avviata nei confronti di un iscritto e questo comporta l'automatico avvio dell'azione disciplinare che rimane indipendente e che deve essere sospesa solo se viene emanata sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o non è stato commesso



Le sanzioni previste sono :

- censura;
- sospensione non superiore ai due anni;
- radiazione

- sospensione cautelare
- sospensione per morosità



La disciplina dell'insediamento dei nuovi Ordini e del nuovo Consiglio Nazionale nel regime transitorio



Modalità di insediamento dei nuovi Ordini



Il **1° gennaio 2008** sostituzione di tutti gli Ordini ed i Collegi su tutto il territorio Italiano con contestuale istituzione dell'

Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili

con successione nei rapporti giuridici attivi e passivi

Entro il **28 Febbraio 2008** formazione dell'Albo ed automatica iscrizione nella sezione A di tutti coloro che risulteranno iscritti alla data del 31/12/2007.



Modalità di elezione dei nuovi Consigli dell'Ordine



Le tappe sono le seguenti:

- entro il **31 dicembre 2006**: opzione ai fini dell'elettorato attivo e passivo da parte di chi è iscritto ai due Ordini
- 31 Maggio 2007**: svolgimento delle assemblee elettorali
- il **1° gennaio 2008** si insedia il nuovo Consiglio
- il **1° gennaio 2013** si insedierà il successivo Consiglio



Modalità di elezione del nuovo Consiglio Nazionale



Le tappe sono le seguenti:

- 30 novembre 2007**: convocazione dei *nuovi* consigli per l'elezione del *nuovo* Consiglio Nazionale
- almeno **30 gg prima** (31 ottobre 2007): deposito delle liste presso il Ministero
- il **1° gennaio 2008** si insedia il nuovo Consiglio Nazionale
- il **1° gennaio 2013** si insedierà il successivo Consiglio Nazionale



La disciplina dell'accesso nella fase transitoria



Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti



L'art. 71, comma 1, prevede l'iscrizione nella sezione A del registro dei tirocinanti di tutti coloro che alla data del 31 dicembre 2007 risultino iscritti nel registro dei praticanti presso l'Ordine dei dottori commercialisti o presso il Collegio dei ragionieri e periti commerciali, se in possesso di:

- laurea specialistica nella classe 64/S (scienze dell'economia), ovvero 84/S (scienze economico-aziendali)
- diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di economia, ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
- diploma di laurea in giurisprudenza, anch'esso conseguito secondo l'ordinamento previgente ai predetti decreti



Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti



L'art. 71, comma 2, prevede l'iscrizione nella sezione B del registro dei tirocinanti di tutti coloro che alla data del 31 dicembre 2007 risultino iscritti nel registro dei praticanti presso l'Ordine dei dottori commercialisti o presso il Collegio dei ragionieri e periti commerciali, se in possesso di:

- diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17), ovvero nella classe delle lauree in scienze economiche (28)
- diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici di durata triennale secondo l'ordinamento previgente ai decreti già menzionati

In tal caso, il periodo di tirocinio già maturato in vigenza del precedente ordinamento è regolarmente computato ai fini del compimento del tirocinio triennale (art. 71, co.3)



Secondo la stessa logica, in **caso di valido completamento del periodo di tirocinio alla data del 31 dicembre 2007**, il legislatore dispone l'ammissione all'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei soggetti in possesso dei titoli di cui al primo comma (art. 71, comma 4) e, per l'accesso alla sezione B, dei soggetti in possesso dei titoli di cui al secondo comma (art. 71, comma 5)



L'art. 71, comma 6 prende in considerazione lo status di quei soggetti che abbiano conseguito la **laurea specialistica** e che prima del 31 dicembre 2007 abbiano terminato il tirocinio triennale, disponendo che essi sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale (disciplinati rispettivamente con decreti del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 654 e 8 ottobre 1996, n. 622). Di conseguenza, **alla data del 1° gennaio 2008 tali soggetti confluiranno nella sezione A dell'Albo unico**



Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti



Attenzione

Nessuna disposizione transitoria è stata dettata per la disciplina dell'esame di Stato dei laureati triennali iscritti nei registri dei praticanti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2005 (3 agosto 2005) e il 31 dicembre 2007

Questi ultimi, iscritti nei suddetti registri per effetto delle disposizioni di cui al D.L. n. 107/2002, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, hannp completato il tirocinio a partire dal mese di agosto del 2005

Tuttavia, non possono essere ammessi a sostenere gli esami di Stato per la professione di dottore commercialista e di ragioniere, in quanto privi dei titoli di studio richiesti dai DPR n. 1067/1953 e n. 1068/1953



Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti



Il problema è superato ove si ritenga già vigente in toto il d.lgs. n.139/2005. In tal caso, infatti, l'immediata applicabilità delle disposizioni in materia di accesso consentirebbe ai laureati triennali il sostenimento dell'esame e l'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo dei dottori commercialisti e dell'Albo dei ragionieri e periti commerciali, destinata a confluire nella Sezione B dell'Albo unico.

Diversamente, il problema dovrebbe essere risolto con l'emanazione di un'apposita disposizione volta a regolamentare il periodo fino al 31 dicembre 2007.

La soluzione non è pacifica, in quanto permangono numerose difficoltà interpretative



Infatti, nel d. lgs. 139/2005 manca una norma che disponga in merito all'entrata in vigore del provvedimento

Se ne è desunto che lo stesso entrasse in vigore decorso il periodo di *vacatio legis* (3 agosto 2005)

inoltre

L'art. 76 del decreto dispone l'abrogazione degli ordinamenti professionali delle professioni di dottore commercialista (dpr 1067/1953) e di ragioniere e perito commerciale (dpr 1068/1953)

Appare opportuno, pertanto, verificare quali norme regolano l'esercizio della professione nel periodo 3 agosto 2005 – 31 dicembre 2007



L'interpretazione del CNDC

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti nella circolare n. 9/2005 ha affermato che la mancanza di una disposizione specifica in merito all'entrata in vigore delle norme di cui al d. lgs. n. 139/2005 induce a ritenere che **le stesse debbano considerarsi applicabili, decorso il periodo di *vacatio legis*, a partire dal 3 agosto 2005**



Le novità del decreto Bersani per i professionisti



II DL 223/2006

La legge 4 agosto 2006, n. 248 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183) all'art. 2 contiene alcune **disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali.**



Tariffe

In ossequio al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, il decreto stabilisce l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) **l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime** ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;



Pubblicità

(segue)

b) **il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa** circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto é verificato dall'ordine;





Società tra professionisti

(segue)

c) **il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti**, fermo restando che

- l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo
- il medesimo professionista non può partecipare a più di una società
- la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.



Deroghe

Il decreto fa salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.



Adeguamento dei codici deontologici

Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni abrogate dovevano essere adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, **entro il 1° gennaio 2007**.

In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dalla norma riportata sono in ogni caso nulle.



Il codice deontologico dei dottori commercialisti

Tariffa professionale e qualità della prestazione
L'art 20 prevede già la possibilità di derogare ai minimi tariffari, purché in tal caso venga comunque garantita la qualità della prestazione.

Informazione e pubblicità informativa
L'art. 32 disciplina l'informazione a terzi, che deve avvenire nel rispetto della dignità e del decoro della professione, non deve essere equivoca o fuorviante, ingannevole o elogiativa, né comparativa.